
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1184 Anno 2019
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO
Data pubblicazione: 17/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 23432-2017 proposto da:

Z.R. elettivamente domiciliato in ROMA, via Messina 30 presso lo studio dell'avvocato Alberto Buggea rappresentato e difeso dall'avvocato MARTINO ANGITINI;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO TARANTO

- intimata -

avverso la sentenza 585/2017 del Tribunale di Taranto depositata il 02/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 000 partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere dott. ANTONINO SCALISI.

Fatti di causa e ragioni della decisione

R.Z., con citazione del 9 marzo 2015, impugnava la sentenza n.369/2014 con cui il Giudice di Pace aveva dichiarato improcedibile - per carenza di legittimazione attiva - la sua opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia n.4070 del 12 marzo 2014, conseguente al verbale di contestazione n.714417511 elevato dai Carabinieri di Martina Franca in data 4 marzo 2013, per violazione dell'articolo 148 commi 10-16 CdS;

Sosteneva il ricorrente che la sua legittimazione attiva all'impugnazione, in senso contrario a quanto ritenuto dal primo Giudice, è derivata dal fatto di essere il conducente del veicolo al momento della presunta violazione, come dichiarato in data 24 aprile 2013 presso la Stazione dei Carabinieri di Martina Franca.

La Prefettura, evidenziando la corretta decisione del Giudice di Pace, ha sostenuto che l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa nei confronti del proprietario del veicolo, unico legittimato alla impugnazione e responsabile in solido.

Il Tribunale di Taranto, rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Taranto la legittimazione deriva non dall'interesse di fatto che il soggetto può avere alla rimozione del provvedimento come quello di sottrarsi all'esercizio dell'eventuale azione di regresso, bensì, dall'interesse giuridico alla rimozione del provvedimento di cui la parte è destinataria, con la conseguenza che il conducente del veicolo, ove non destinatario della sanzione, non è legittimato a

proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti del solo proprietario del veicolo.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da R.Z. per un motivo. La Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Taranto in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

1.= Il ricorrente con l'unico motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 203 e 205 D.Lgs. 285/1992, 24 Costituzione (art. 360, comma I, n. 3, c.p.c.), relativamente alla legittimazione del ricorrente sig. Z.R. a proporre opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 4070 emessa il 12.03.2014 dalla Prefettura di Taranto con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dal sig. Z.R. avverso il verbale di contestazione n. 714417511, elevato il 4.03.2013 dalla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Martina Franca, per presunta violazione dell'art. 148, co. 10/16, C.d.s., commessa in data 4.03.2013, dal conducente del veicolo Audi tg. *omissis*.

Secondo il ricorrente, il Tribunale, nel ritenere Z.R. carente di legittimazione ad impugnare il verbale di contestazione, non avrebbe tenuto conto che lo stesso aveva proposto in proprio ricorso ex art. 203 CdS avverso il verbale di contestazione e la conseguente ordinanza ingiunzione, perché gli era stata notificata in proprio anche se nella stessa veniva indicato come destinatario dell'ingiunzione il solo proprietario dell'autoveicolo.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della Camera di Consiglio.

Il Collegio dopo opportuni approfondimenti proposti anche dal relatore, letta la memoria depositata da Z.R., ritiene che il ricorso sia fondato e vada accolto.

2.= Va qui premesso che, come è stato già detto da questa Corte (Cass. n.3936 del 2012) in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell'art. 126-bis, comportino la previsione dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 204-bis dello stesso codice, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Principii questi che vengono ribaditi anche da questa Corte con la sentenza n. 4605 del 22/03/2012 la quale ha, ulteriormente, chiarito che: in tema di violazioni al codice della strada, dopo l'introduzione della c.d. "patente a punti", il soggetto che, con autocertificazione, abbia dichiarato all'Amministrazione precedente di avere preso visione del verbale - che viene notificato al solo proprietario del veicolo in ipotesi di contestazione non immediata - e di essere l'effettivo

responsabile della condotta contestata, ha interesse ad impugnare il verbale stesso con riferimento alla decurtazione dei punti dalla patente, tenuto conto che tale sanzione viene applicata senza ulteriori notifiche (salva la sola comunicazione dell'avvenuta applicazione della stessa) e che, con riguardo alla anzidetta decurtazione, sussiste la responsabilità esclusiva del conducente, in quanto identificato.

Ora, nel caso in esame, considerato che Z.R. aveva sottoscritto un documento con il quale riconosceva di trovarsi alla guida del veicolo, con il quale era stata commessa l'infrazione e comunicava gli estremi della propria patente ai fini del provvedimento sanzionatorio costituito dalla decurtazione dei punti dalla patente, per ciò stesso, aveva interesse ad opporsi al verbale di accertamento dell'infrazione e ad impugnare il rigetto dell'opposizione da parte del Prefetto al fine di evitare ai sensi dell'art. 126 bis CdS che l'organo accertatore ne desse notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e la sua patente subisse decurtazioni a seguito di detta comunicazione.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Taranto in persona di altro Magistrato il quale provvederà alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto in persona di altro Magistrato il quale provvederà alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 20 settembre 2018